



Regione Calabria
Dipartimento per l'Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità
DIREZIONE GENERALE

Ai Responsabili degli Uffici di Piano
degli Ambiti Territoriali Sociali
della Regione Calabria

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali
della Regione Calabria

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento
Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari

Oggetto: F.N.A. annualità 2022 – Area “Persone con disabilità gravissima – alto bisogno assistenziale”. Seguito nota prot. n. 812604 del 06/10/2026. Accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 tra Ambiti Territoriali Sociali e Aziende Sanitarie Provinciali. Trasmissione dello schema tipo, criteri per la valutazione sanitaria, indicazioni sui termini di presentazione delle domande e chiarimenti interpretativi dello schema di Avviso.

Facendo seguito alla nota prot. n. 812604 del 06/10/2026, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine alla pubblicazione degli Avvisi pubblici per l’assegno di cura e per l’autonomia e al raccordo operativo tra Ambiti Territoriali Sociali e Aziende Sanitarie Provinciali, si ritiene necessario, alla luce delle interlocuzioni intercorse con i territori, richiamare l’attenzione su un adempimento che, pur discendendo direttamente dalla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, non risulta essere stato uniformemente considerato nella fase di avvio della misura.

Il procedimento di accesso all’assegno di cura comporta il trattamento di dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con specifico riferimento ai dati relativi alla salute di persone in condizione di disabilità gravissima. Tale trattamento si articola in due ambiti distinti: la fase di gestione amministrativa delle domande, di formazione della graduatoria, di erogazione e di rendicontazione del beneficio, di competenza del Comune capofila dell’ATS, e la fase di accertamento della condizione di disabilità gravissima e di valutazione multidimensionale, di competenza della Commissione con funzioni di U.V.M. costituita presso l’ASP.

La trasmissione delle domande e della documentazione sanitaria dall’ATS all’ASP, la restituzione degli esiti delle valutazioni, nonché l’utilizzo da parte dell’ASP dei dati relativi ai beneficiari della precedente programmazione FNA 2019–2021 ai fini dell’esonero dalla nuova valutazione di cui al paragrafo 6 delle Linee di indirizzo, configurano un trattamento le cui finalità e i cui mezzi sono determinati congiuntamente dai due enti. Ne consegue che i rispettivi ruoli e le relative responsabilità devono essere preventivamente disciplinati mediante un accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR.

Si rammenta, del resto, che tale adempimento è già espressamente previsto dal paragrafo 8.1 delle Linee di indirizzo operative trasmesse con nota prot. n. 628562 del 23/07/2026, ove è precisato che l’accordo di contitolarità deve essere stipulato tra ASP/Distretto e ATS nell’ambito del più ampio Accordo interistituzionale di cui al D.D.G. n. 10062 del 09/06/2026 e che, **nelle more della sottoscrizione dell’Accordo interistituzionale, esso deve comunque essere stipulato.**



Regione Calabria
Dipartimento per l'Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità
DIREZIONE GENERALE

1. Sottoscrizione dell'accordo di contitolarità

Al fine di agevolare e uniformare l'adempimento, si trasmette in allegato uno schema tipo di Accordo di contitolarità del trattamento, che gli Ambiti e le Aziende potranno utilizzare quale base, adattandolo alle rispettive specificità organizzative previa acquisizione del parere dei Responsabili della Protezione dei Dati di ciascun ente. Lo schema disciplina, tra l'altro, gli ambiti di titolarità di ciascuna parte, il flusso dei dati tra gli enti, le misure di sicurezza, l'informativa agli interessati e il punto di contatto, la gestione delle violazioni dei dati personali e i tempi di conservazione.

La trasmissione delle domande all'ASP dovrà avvenire successivamente alla sottoscrizione dell'accordo. Tale adempimento non deve, tuttavia, tradursi in un ulteriore ritardo nell'attuazione della misura: gli Ambiti e le Aziende sono pertanto invitati a procedere alla sottoscrizione **con la massima tempestività e, comunque, entro 10 giorni dal ricevimento della presente.**

Si invitano, in particolare, le Aziende Sanitarie Provinciali ad assicurare la più pronta collaborazione nella definizione e nella sottoscrizione degli accordi, considerato che la valutazione multidimensionale costituisce funzione propria dell'Azienda, che non richiede ulteriori atti di attribuzione e che deve essere assicurata in tempi congrui rispetto alla particolare fragilità dei destinatari della misura.

2. Criteri per la valutazione sanitaria

Al fine di assicurare la continuità e l'uniformità dei criteri di valutazione rispetto alla precedente gestione, le Commissioni con funzioni di U.V.M. costituite presso le Aziende Sanitarie Provinciali dovranno attenersi, nella valutazione delle istanze e nella graduazione della priorità clinico-assistenziale, alle **Linee di indirizzo per la valutazione sanitaria trasmesse con nota prot. n. 41224 del 22/01/2024**, già utilizzate per il triennio FNA 2019–2021, fermi restando i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e le Linee guida per il funzionamento del PUA e delle U.V.M. approvate con D.G.R. n. 425/2025.

Le predette Linee di indirizzo si allegano alla presente, unitamente alle schede di valutazione di cui agli Allegati 1A–1H, 2 e 3 al D.M. 26 settembre 2016. Gli Ambiti Territoriali Sociali avranno cura di renderle disponibili ai richiedenti, anche mediante pubblicazione unitamente all'Avviso, al fine di agevolare la corretta compilazione della certificazione sanitaria.

3. Ambiti che non hanno ancora pubblicato l'Avviso

Gli Ambiti che non abbiano ancora provveduto alla pubblicazione sono tenuti a procedervi senza ulteriore indugio, secondo quanto già indicato con la nota prot. n. 812604 del 06/10/2026. La sottoscrizione dell'accordo di contitolarità non costituisce presupposto per la pubblicazione dell'Avviso e potrà intervenire parallelamente alla fase di raccolta delle domande, purché prima della loro trasmissione all'ASP.

Nell'Avviso e nel modello di domanda dovrà essere riportata un'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR che dia conto della contitolarità del trattamento tra il Comune capofila e l'ASP, indicando il punto di contatto per gli interessati e mettendo a disposizione il contenuto essenziale dell'accordo, come previsto dall'art. 26, paragrafo 2, GDPR.

4. Ambiti che hanno già pubblicato l'Avviso

Gli Ambiti che abbiano già pubblicato l'Avviso sono comunque invitati a:

- a) sottoscrivere con la massima tempestività l'accordo di contitolarità con l'ASP territorialmente competente, nei termini sopra indicati;



Regione Calabria
Dipartimento per l'Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità
DIREZIONE GENERALE

- b) pubblicare, con le medesime forme di pubblicità dell'Avviso, un'informativa integrativa ai sensi degli artt. 13 e 26, paragrafo 2, GDPR, che dia conto della contitolarità del trattamento e del punto di contatto per gli interessati;
- c) prorogare conseguentemente il termine di presentazione delle domande, per un periodo congruo e comunque non inferiore a 20 giorni, con atto pubblicato nelle medesime forme dell'Avviso.

Le domande già presentate restano valide ed efficaci e non devono essere ripresentate. Ai richiedenti che abbiano già presentato istanza dovrà essere resa l'informativa integrativa, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ambito e dei Comuni afferenti.

5. Chiarimenti interpretativi dello schema di Avviso

A seguito dei quesiti pervenuti dai territori, e ferma restando la piena vigenza dello schema tipo di Avviso trasmesso con nota prot. n. 628562 del 23/07/2026, che non subisce modifiche, si forniscono i seguenti chiarimenti interpretativi, ai fini dell'uniforme applicazione delle relative disposizioni da parte degli Ambiti Territoriali Sociali:

- a) **Verbali di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento e certificazione dello status di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.** Le copie dei suddetti verbali devono essere presentate sia dai nuovi richiedenti di cui all'art. 5, lettera B), sia dai beneficiari già ammessi al beneficio ai sensi della lettera A) del medesimo articolo. In entrambi i casi, il verbale può essere sostituito dal decreto di omologa o dalla sentenza di riconoscimento del beneficio, purché corredati dalla perizia medico-legale dalla quale risultino le condizioni accertate.
- b) **Certificazioni sanitarie.** Le certificazioni di cui agli Allegati 1A-1H e 2, nonché l'Allegato 3, devono essere rilasciate e compilate da medico specialista di struttura pubblica, nell'esercizio dell'attività istituzionale, con timbro, firma leggibile e protocollo della struttura di appartenenza, in coerenza con le Linee di indirizzo per la valutazione sanitaria di cui al punto 2.
- c) **Beneficiari minorenni o sottoposti a misure di protezione giuridica.** In caso di beneficiario minorenne, la domanda è corredata dei documenti di identità di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di beneficiario sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, la domanda è corredata, anche per i richiedenti già beneficiari, della copia del relativo decreto di nomina.
- d) **Domande già presentate.** Eventuali carenze documentali delle domande già presentate, rilevate alla luce dei presenti chiarimenti, non costituiscono causa di esclusione e sono sanate mediante il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 dell'Avviso.

Gli Ambiti che hanno già pubblicato l'Avviso danno evidenza dei presenti chiarimenti con le medesime forme di pubblicità, contestualmente all'atto di proroga di cui al punto 4.

6. Monitoraggio

Nell'ambito del monitoraggio regionale avviato con la richiamata nota prot. n. 812604 del 06/10/2026, gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti a comunicare allo scrivente Settore, **entro 15 giorni** dal ricevimento della presente, la data di sottoscrizione dell'accordo di contitolarità e, ove ricorra il caso, gli estremi dell'atto di proroga e il nuovo termine di presentazione delle domande.

Eventuali criticità nella definizione degli accordi dovranno essere tempestivamente segnalate allo scrivente Dipartimento, con indicazione delle relative cause, ai fini delle conseguenti valutazioni, anche in sede di Cabina di Regia Regionale istituita con D.G.R. n. 425 del 21/07/2026.



Regione Calabria
Dipartimento per l'Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità
DIREZIONE GENERALE

A tal fine, considerato che, allo stato, non risulta ancora individuato il rappresentante provinciale degli Ambiti Territoriali Sociali da inserire nella Cabina di Regia, si invitano gli ATS delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, e Reggio Calabria a provvedere all'individuazione del rispettivo rappresentante, comunicandone il nominativo a questo Dipartimento.

Gli uffici del Settore restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per il necessario supporto tecnico-operativo.

Distinti saluti.

Allegati:

1. Schema tipo di Accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679;
2. Linee di indirizzo per la valutazione sanitaria FNA, trasmesse con nota prot. n. 41224 del 22/01/2024;
3. Schede di valutazione – Allegati 1A–1H, 2 e 3 al D.M. 26 settembre 2016.

Il Responsabile del Procedimento


GIANMARCO
MAGGISANO
13.10.2026 15:36:57
GMT+02:00

Il Dirigente del Settore 4

MARIA
GABRIELLA
RIZZO
13.10.2026
16:16:53
GMT+02:00

Il Dirigente Generale


IOLE
FANTOZZI
13.10.2026
16:17:30
GMT+02:00